

CIRCOLARE n. 20 del 6 marzo 2020

Prot. n. 289 GRG/bf

OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 - rideterminazione delle zone e delle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 e primi chiarimenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo DPCM che ridefinisce le zone e le misure urgenti da adottare per contenere la diffusione del COVID-19

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 19/2020 e alle varie comunicazioni avvenute ieri tramite i [canali web e social](#) della Federazione, si ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - d'ora in avanti DPCM – dell'8 marzo 2020 recante "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (allegato 1).

Come noto il suindicato Decreto è stato emanato in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 6/2020, ai sensi del quale "*le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica*".

Proprio sulla base di tale fondamento normativo, si stanno susseguendo diversi provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottati in rapidissima successione, allo scopo di ridefinire le misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica, oltreché quelle di informazione e prevenzione, al continuo evolversi della situazione.

E invero, il Provvedimento in commento – le cui disposizioni sono già in vigore dalla giornata di ieri e **fino al prossimo 3 aprile** – disciplina nuove misure **da adottare per contenere la diffusione del COVID-19**, abrogando e sostituendo integralmente le disposizioni previste dai DPCM del 1° e 4 marzo (cfr. circolare Fipe n. 19/2020), i quali, pertanto, hanno cessato di trovare applicazione.

Diversamente da quanto statuito con i provvedimenti previgenti, quest'ultimo Decreto prevede all'art. 1, l'**individuazione di una nuova macro area** - avente ad oggetto la **Regione Lombardia** e le **Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia** - alla quale applicare specifiche **misure rafforzate**, prescrivendo, invece, all'**art. 2 un regime differente** (meno restrittivo) per il resto del territorio nazionale.

In particolare, con riferimento all'**area a "contenimento rafforzato" di cui all'art. 1** del citato DPCM, si segnalano le seguenti disposizioni:

- evitare **ogni spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita e all'interno dei suindicati territori, salvo che** per gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative**, situazioni

di **necessità** o di **salute**. Viene, tuttavia, espressamente consentito il rientro presso il proprio domicilio/residenza (art. 1, comma 1, lett. a).

Sul punto è bene precisare che la formulazione utilizzata non sembra configurare un vero e proprio divieto assoluto di circolazione (come invece era stato previsto nei precedenti DPCM per i Comuni della c.d. zona rossa), bensì sembra evocare il principio della “ridotta mobilità” delle persone fisiche, secondo cui gli spostamenti sono consentiti solo in presenza dei giustificati motivi individuati dalla norma (motivi di salute, situazioni di necessità, comprovate esigenze lavorative). Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri – con [nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020](#) – ha chiarito che:

- i) le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati **motivi di lavoro**. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli;
 - ii) le **merci** possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa, dunque, il personale che conduce i mezzi di trasporto può entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
- Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico. Viene specificato che è **sospesa ogni attività in pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati** (art. 1, comma 1, lett. g). Sul punto si anticipa che la Federazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla definizione di Pub, atteso che non sembra rinvenibile alcuna definizione giuridica, bensì solo commerciale, di tale fattispecie; delucidazioni che dovrebbero pervenire già tra questa sera o al massimo domani mattina.
 - **Sono consentite attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni** per garantire la possibilità del **rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della **sospensione dell'attività in caso di violazione** (art. 1, comma 1, lett. n). La Prefettura di Sondrio, con [nota diffusa questa mattina \(prot. n. 0012285\)](#), si è espressa nel senso auspicato dalla Federazione, chiarendo che dopo le ore 18:00 per le attività di ristorazione e bar è “*consentito il solo servizio di asporto*”.
 - Sono consentite le **attività commerciali** diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse** (art. 1, comma 1, lett. o).
 - Si raccomanda, tra l'altro, ai datori di lavoro privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile.
 - Nelle giornate **festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture

dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 1, comma 1, lett. r). Si fa altresì presente che, nella nota della prefettura di Sondrio sopra riportata, ha disposto, anche in base ai precedenti DPCM, che **nei giorni festivi e prefestivi debbano rimanere chiusi tutti i supermercati, compresi quelli nei centri commerciali, nei quali sono venduti, oltre ai generi alimentari, anche altri prodotti.**

Le misure da adottare nel **resto del territorio nazionale sono disciplinate dall'art. 2**, tra le quali, risultano di preminente interesse:

- **sospensione** delle manifestazioni, degli **eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura**, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (art. 2, comma 1, lett. b).
- **Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 2, comma 1, lett. c).
- **Svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con l'obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione** (art. 2, comma 1, lett. e).
- E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (art. 2, comma 1, lett. f).
- Si raccomanda, qualora sia possibile, ai datori di lavoro di favorire la fruizione dei periodi di ferie.

All'art. 3, vengono poi previste le **misure di informazione e prevenzione per l'intero territorio nazionale**, ed è ribadito l'onere, anche per le **Associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 al DPCM presso gli esercizi commerciali** (per facilitare la diffusione di tali informazioni si ricorda di utilizzare la cartellonistica messa a disposizione della Federazione, trasmessa con circolare n. 19/2020).

Si ricorda altresì che l'art. 4 del Decreto individua nel **Prefetto** territorialmente competente **l'Autorità preposta a garantire l'esecuzione delle misure**, il quale, ove occorra, potrà avvalersi anche delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Vale la pena ribadire che, oltre alla specifica sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'art. 1, comma 1, lett. n) e dell'art. 2, comma 1, lett. e), il mancato rispetto delle misure disposte dal Decreto, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, è punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. A tal proposito, il Ministro dell'Interno Lamorgese, con [circolare n. 1530/117](#), ha chiarito che un comportamento non conforme alle previsioni del provvedimento in parola potrebbe portare alla configurazione di ipotesi di reato ancor più gravi, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p. (epidemia colposa).

Anche alla luce di quanto da ultimo considerato, si invitano le Associazioni in indirizzo a continuare a informare le imprese associate e sollecitarle ad applicare pedissequamente le misure di contenimento

previste dal Governo. Sul punto, la Federazione ha elaborato una nuova cartellonistica (allegato 2) che ogni pubblico esercizio potrà affiggere presso il proprio locale, in cui si informano i clienti dell'obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori (misura che - è bene ricordare - vale per le attività di ristorazione e bar **lungo tutto il territorio nazionale**).

Si coglie l'occasione per informare il sistema che, considerata la situazione senza precedenti di massima urgenza, ieri mattina si è riunita in via straordinaria la Presidenza che, prendendo atto della difficoltà di emanare una regolamentazione puntuale che dia certezza anche al comparto imprenditoriale rappresentato, ha condiviso l'importanza di quanto espresso dal Presidente Stoppani nel proprio comunicato, che per maggiore comodità si invia (allegato 3).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 3

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 19/2020 Circolare FIPE n. 17/2020 Circolare FIPE n. 16/2020 Circolare FIPE n. 14/2020	https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2349_e9a8ed6cab7e97d91801cbdc81cd7961.html https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/6883-coronavirus-aggiornamenti-8-marzo-2020.html https://www.fipe.it/comunicazione-rass/rassegna-stampa/2018/item/download/2348_bfb152695a7516d3561caae287c1c492.html	emergenza epidemiologica; COVID-2019; territorio nazionale; zona rossa; zona gialla; DPCM; take away; misure rafforzate